

## TORNATA DEL 26 MAGGIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

**SOMMARIO.** Omaggio — Presentazione di quattro progetti di legge — Discussione del progetto di legge per l'istituzione di una classe temporaria nella Corte d'appello di Torino, e di una sezione pure temporaria in caduno dei tribunali provinciali di Torino, Genova e Vercelli — Osservazioni del senatore Cristiani — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Replica del senatore Cristiani — Schiarimenti del senatore Pinelli, relatore, e del ministro di grazia e giustizia — Parole ed istanze del senatore Persoglio — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Approvazione degli articoli 1 al 4 — Articolo 5 — Spiegazioni richieste dal senatore Cristiani e fornite dal senatore Pinelli e dal ministro di grazia e giustizia — Adozione dell'articolo 5 — Articolo 6 — Nuove osservazioni del senatore Cristiani — Risposte del ministro di grazia e giustizia e del senatore Pinelli — Adozione dell'articolo 6 e dell'intero progetto — Discussione del progetto di legge per facoltà alla divisione amministrativa di Genova ed alle provincie che la compongono di eccedere nel 1856 il limite ordinario della rispettiva loro sovrimposta — Considerazioni del senatore Plezza — Risposta dei ministri di grazia e giustizia, e dei lavori pubblici — Approvazione dell'articolo unico di quel progetto — Discussione ed approvazione del progetto di legge per assegnamento di aspettativa agli alluati non provvisti d'impiego.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, e più tardi anche il ministro della guerra.)

**GIULIO**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

### OMAGGIO.

**PRESIDENTE.** Reco a conoscenza del Senato l'omaggio fattogli dal signor Giuseppe Bruschetti, capitano del Genio, di numero dieci esemplari a stampa della serie seconda di una sua raccolta di scritti e documenti relativi a vari oggetti.

### PRESENTAZIONE DI QUATTRO PROGETTI DI LEGGE.

**DE FORESTA**, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

Per incarico del ministro delle finanze ho l'onore di presentare al Senato quattro progetti di legge già adottati dalla Camera dei deputati, e portanti:

1° Alcune modificazioni alla tariffa doganale. (Vedi vol. Documenti, pag. 669.)

2° Autorizzazione di una spesa straordinaria per le operazioni catastali in terraferma da eseguirsi nel corrente anno 1856. (Vedi vol. Documenti, pag. 219.)

3° Autorizzazione di spesa straordinaria relativa all'erezione di un faro nell'isola dei Cavoli. (Vedi vol. Documenti, pag. 1068.)

4° Autorizzazione di una spesa occorrente per lo stabilimento di bersagli in Torino. (Vedi vol. Documenti, pag. 944.)

**PRESIDENTE.** Si dà atto al signor ministro della presentazione di questi quattro progetti, i quali saranno stampati e distribuiti negli uffici.

### DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DI UNA CLASSE TEMPORARIA NELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO, E DI UNA SEZIONE PURE TEMPORARIA IN CADUNO DEI TRIBUNALI PROVINCIALI DI TORINO, GENOVA E VERCELLI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta in primo luogo la discussione del progetto di legge per l'istituzione di una classe temporaria nella Corte d'appello di Torino, e di una sezione pure temporaria in caduno dei tribunali provinciali di Torino, Genova e Vercelli. (Vedi vol. Documenti, pagina 1004.)

La legge si compone di cinque articoli di cui darò lettura. (Vedi infra)

Dichiaro aperta la discussione generale.

**CRISTIANI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**CRISTIANI.** Non mi sorprende che alcuni mesi dopo l'attuazione del Codice di procedura l'in allora capo della Corte d'appello di Torino, e che del pari al principio del corrente anno giuridico il nuovo capo di essa siansi creduti in dovere di insistere presso il dicastero del guardasigilli sulla necessità di qualche provvedimento onde porre un termine all'arretrato che si era andato aumentando nella spedizione degli affari civili.

Diffatti, sia per l'effetto della nuova legge, la cui interpretazione naturalmente apriva la via nei primi tempi ad innumerevoli quistioni, sia più specialmente poi perchè nel sistema di essa un'infinità di incidenti, che secondo la precedente procedura si risolvevano col mezzo di semplici ordinanze dei relatori senza formalità di giudizi, debbono in oggi portarsi all'udienza a decidersi con sentenza, il numero delle iscrizioni a ruolo crebbe in una proporzione tale da ispirare timore che alla spedizione della crescente mole degli affari fosse assolutamente insufficiente il personale della Corte d'appello.

Ciò che è succeduto in Torino si è pure osservato in Casale, nè vi tacerò che anch'io al principio del corrente anno giuridico considerai con penosa apprensione il rilevante aumento delle cause iscritte a ruolo in confronto di quelle che trovansi assegnate a sentenza nell'epoca corrispondente del precedente anno.

Anzi la mia preoccupazione era tanto maggiore in quanto che mi erano presenti le incessanti fatiche, cui dal 1848 a questa parte aveva quella Corte dovuto assoggettarsi, onde far cessare l'ingente arretrato che si era in quel magistrato accumulato, ed il quale era tale che si chiamavano a decisione le cause assegnate a sentenza da più di due anni addietro.

Vi sarà pertanto facile il comprendere quai sentimenti dovesse in me sollevare la prospettiva di un rimanente nuovo arretrato. Imperocchè, memore quale ero degli incessanti sforzi, ai quali si era prestata la Corte di Casale con uno zelo ed una costanza che non potrei bastantemente proclamare, e mercè i quali le venne fatto solo di portarsi al corrente, non mi dissimulavo che una maggiore e più continuata fatica sarebbe stata non meno sovrumana.

Ma fortunatamente l'esperienza dei trascorsi sei mesi ha fatto palese che, se le cause iscritte a ruolo superano di più del doppio in numero quelle che sotto l'antica procedura erano mensualmente assegnate a sentenza, le medesime per una gran parte, o perchè riflettenti semplici incidenti, o perchè relative all'interpretazione della nuova legge, e così di mero diritto, senza complicazione di fatti, erano suscettive di una decisione assai più pronta che non quelle del ruolo antico. Cosicchè nei sei primi mesi di quest'anno giuridico essendosi potuto pronunciare un numero di sentenze ben maggiore degli anni antecedenti, si è dileguato il timore di quell'arretrato, che mi aveva da principio addolorato.

Ora ciò che è succeduto presso la Corte di Casale, mi pare che debba pure essere avvenuto nella Corte di Torino, quindi è che mi giova pregare l'onorevole e dotto relatore dell'ufficio centrale a farci conoscere, se sussistano tuttora in presso che egual grado le urgenti esigenze che indussero i successivi due capi della Corte di appello di Torino a sollecitare eccezioni provvedimenti, ovvero piuttosto se negli scorsi primi sei mesi del corrente anno giuridico lo stato delle cose, come avrei argomento di crederlo, non riesci in modo bastantemente favorevole modificato da potersi nutrire la lusinga, che in epoca non lontana la Corte sullodata riesca colle proprie sue forze a fare scomparire, come il fece la Corte di Casale, l'arretrato che su di essa pesa attualmente.

A persuadermi che analoga fortuna le possa essere riservata, concorre il breve cenno che nella relazione dell'ufficio centrale si è dato del risultato del primo trimestre dell'anno corrente.

Diffatti scorgesi dalla medesima che al 31 dicembre esistevano 1645 cause iscritte a ruolo, e che al 31 marzo ultimo il numero di esse, compresevi quelle iscritte durante il trimestre stesso, si erano ridotte al numero di 1304.

Nella persuasione che nei seguenti mesi sia per progredirsi con analoga progressione decrescente, ben si può prevedere che non dovrà essere lontana l'epoca in cui dovrebbe cessare l'arretrato delle cause.

Ora ciò che succede nella giurisdizione della Corte di appello di Casale, la quale non è posta in condizioni diverse da quella di Torino, mi dà fondato argomento di credere che in questa come in quella continuerà ad osservarsi al fine del corrente trimestre una rilevante diminuzione nel numero delle cause a decidersi.

Anzi, a persuadermi che da qui a qualche tempo il numero delle iscrizioni andrà in diminuzione, concorre una delle circostanze che io non vi voglio tacere, ed è che nelle giudicature e nei tribunali si principia ad osservare una diminuzione nel numero dei processi, la quale cosa puossi attribuire al motivo che il costo loro si è pressochè duplicato, sia pel variato sistema di procedura, secondo il quale, come già dissi, debbono in oggi decidersi con sentenza, questioni ed incidenti che per l'addietro non portavansi all'udienza, sia più specialmente poi nella vigente tariffa rovinosa per i litiganti.

Nella prospettiva, che io ritengo inevitabile, di una sostanziale diminuzione nell'arretrato delle cause, mi pare che sarebbe opportuna se non di rigettare il proposto provvedimento, tutt'almeno di differirne l'attivazione sino al nuovo anno giuridico.

Diffatti prima che i membri, che saranno chiamati a comporre la sezione provvisoria, siano in grado di assumere effettivamente l'esercizio delle loro funzioni dovendo necessariamente trascorrere qualche tempo, ed avvicinandosi l'epoca delle ferie, durante la quale si rallenta l'operosità dei consiglieri, ben si può prevedere che in quest'anno giuridico la cooperazione della nuova sezione apporterebbe poco giovamento; cosicchè senza inconveniente riuscirebbe una dilazione onde aver campo di riconoscere se, come ne ho la persuasione, lo stato delle cose sarà tale al nuovo anno giuridico da poter aver fiducia che la Corte d'appello di Torino si possa portare al corrente, mercè la continuazione degli sforzi da essa spiegata durante quest'anno.

Nè mi trattiene il riflesso accennato di volo nella relazione dell'ufficio centrale, che cioè i risultati in quest'anno conseguiti dalla Corte d'appello di Torino siansi ottenuti con lavoro tale che a lungo andare non le sarebbe dato di durare. Imperocchè a questo proposito credo debito di giustizia verso i consiglieri di Casale di non tralasciare quest'occasione che a me si presenta di far palese, senza tema di essere da chicchessia smentito, che sia pel numero proporzionale delle sentenze pronunciate, sia per l'entità delle cause, sia pel numero delle udienze settimanali, sia per la giornaliera durata di esse, l'operosità in quest'anno spiegata dalla Corte di Torino non è superiore ma è semplicemente eguale a quella che da più anni la Corte di Casale ha costantemente spiegata, non dirò già senza fatica, ma con coraggio non istancato, così che se essa ha per più anni potuto reggere ad un non ordinario lavoro, non mi è lecito il supporre che quella di Torino non sia per accingersi con pari ed analoga costanza ad un lavoro che da più mesi sostiene la Corte casalese.

Quindi riassumendoci concluderò che l'esperienza dei trascorsi sei mesi appalesa l'opportunità se non forse di rinunciare all'eccezionale provvedimento proposto per la Corte d'appello di Torino, quanto meno di differirne l'attivazione al nuovo anno giuridico, onde riconoscere se in quell'epoca continuano le esigenze che lo consigliarono, ovvero se la convenienza del medesimo sarà in modo scemata da potersene prescindere.

**DE FORESTA**, ministro di grazia e giustizia. Il progetto di legge sottoposto alle deliberazioni del Senato porta la creazione temporaria di una classe alla Corte d'appello di Torino e di una sezione ai tribunali provinciali di Torino, Genova e Vercelli.

Quanto alle sezioni di questi tribunali nè l'ufficio centrale, nè l'onorevole preopinante hanno rievocato in dubbio la necessità e l'urgenza del provvedimento. Quindi di esse non occorre parlare. Rispetto solo alla classe temporaria nella

Corte d'appello di Torino, l'onorevole senatore Cristiani muoveva qualche dubbio sulla necessità di questa creazione, o, quanto meno, egli è d'avviso che potrebbe differirsi l'attivazione di questa classe temporaria fino al nuovo anno giuridico, onde vedere allora se siavi realmente un arretrato che le classi attuali non possano spedire.

Egli crede che non vi sia forse quella necessità che si è temuta, e che ha spinto il Governo a proporre questo straordinario provvedimento, e la sua opinione è dedotta da ciò che succedette nella Corte di Casale, ove all'attivarsi del Codice di procedura civile, temeva l'esimio primo presidente che, atteso il buon numero di cause che già stavano aspettando la decisione, e le cause sommarie che venivano giornalmente, potesse formarsi un arretrato tale, che non potesse essere spedito senza qualche straordinario provvedimento, timore che non andò però dileguandosi in seguito, essendosi, mercè la lodevole operosità dei membri tutti di detta Corte, non solo spedite le cause nuove che vennero introdotte, ma anche diminuito l'arretrato, talchè in oggi le cause in quella Corte possono dirsi al corrente.

Argomentando da questo felice risultato, egli opina che lo stesso caso possa verificarsi nella Corte d'appello di Torino ed è confortato in questa lusinghiera speranza, dacchè al principio dell'anno vi fossero 1645 cause iscritte al ruolo arretrate ed appaia dall'ultimo stato trimestrale che quest'arretrato si è ridotto a 1391 cause. Prima di tutto piacemi tributare alla Corte d'appello di Casale ed all'esimio suo capo le ben meritate lodi per l'attività e per lo zelo di cui hanno realmente dato prova; lodi, che sono pure dovute alle altre Corti ed in generale pure ai tribunali di tutto il regno, come ben lo dimostra il riassunto dei loro lavori nell'anno scorso, che appunto lo ho voluto rendere di pubblica ragione perchè torna a loro onore.

Nella Corte di appello di Torino specialmente è notorio che la spedizione delle cause ha avuto grande spinta, nè io credo che possa desiderarsi maggiore; ma ciò non ostante posso avere la speranza, che ha l'onorevole preopinante, che, cioè, senza la creazione della proposta classe temporaria possa farsi scomparire l'arretrato che vi esiste. E difatti, nel primo trimestre di quest'anno sono state introdotte 604 cause nuove, e ne furono spedite 649. Il numero delle cause spedite eccede dunque di 45 quello delle cause introdotte. Io voglio credere che si continuerà ad avere questo vantaggio nel numero delle cause spedite su quello delle cause che si introducono negli altri tre trimestri dell'anno giuridico; noi avremmo un 180 circa cause spedite più delle cause che saranno introdotte.

Ma, signori, l'arretrato essendo di 1391 cause, procedendo in quella guisa, noi dovremmo aspettare otto o nove anni per vederlo scomparire interamente.

Se non che, l'onorevole preopinante non si oppone alla creazione della classe temporaria; egli vorrebbe soltanto che approvata la legge ne fosse differita l'attivazione fino al nuovo anno giuridico. Benchè le osservazioni che ho testè fatte dimostrino come non possono avverarsi le sue speranze, tuttavia io non respingo recisamente questo suo desiderio: ma non potrei neppure prendere un impegno positivo a questo riguardo. Al punto in cui già siamo dell'anno giuridico pur troppo sarà difficile che la nuova classe possa essere in esercizio prima delle ferie, ed allora forse sarà meglio di aspettare il nuovo anno giuridico; ma, ripeto, non potrei per ora prendere alcun impegno positivo.

**CRISTIANI.** Ringrazio l'onorevole signor ministro delle lodi che ben volle tributare alla Corte di Casale, e son per-

suaso che esse avranno per effetto naturalmente di accrescere, se fosse possibile, lo zelo che i consiglieri hanno costantemente manifestato.

Lo ringrazio anche delle buone intenzioni che ha spiegato circa all'epoca probabile alla quale dovrà aver principio la classe provvisoria; solo mi permetterò un'obbiezione relativamente alle osservazioni colle quali l'onorevole signor ministro ha mostrato di credere che l'arretrato non potesse diminuirsi che di una cinquantina di cause per ogni trimestre.

Difatti se è vero che al 31 dicembre esistevano 1645 cause, e al 31 marzo non ne esistevano più che 1391, da ciò si vede che l'arretrato è già scemato non semplicemente di 50 cause, ma di un numero molto maggiore. E questo proviene da che? Proviene dal fatto che, indipendentemente dalle cause decise, molte cause sono cancellate dal ruolo senza che intervenga una decisione. E per verità, grazie alla cortesia che il ministro ebbe di lasciarmi esaminare lo stato trimestrale della Corte di Torino, ho veduto che, indipendentemente dal numero di 649 cause spedite nel trimestre, vi erano, se non erro, novanta ed alcune cause state trasalte in quel periodo di tempo; di più, vi era un numero di cause di 100 e più, le quali erano state cancellate dal ruolo; di modo che la diminuzione dal ruolo non fu solo di 649 ma di 800 e tante cause.

E ciò che è succeduto a Torino succedè pure a Casale: nel trimestre passato si sono spedite in quella città 545 cause, se non erro, ma non furono tutte cause spedite con sentenza; il più gran numero fu risolto con sentenza, ma alcune cessarono di figurare sul ruolo in seguito a transazione, o recesso, o cancellazione dal ruolo; di modo che quello che è succeduto nel primo trimestre, dovendo necessariamente succedere nel secondo, io sono intieramente persuaso che ai 30 di giugno non vi saranno più 1391 cause, ma io credo non andar errato dicendo che non ve ne saranno nemmeno 1000 ascritte a ruolo.

Se poi il Senato farà attenzione che quando io giunsi a Casale nel 1848 vi erano a ruolo circa 890 cause tutte da spedire, tutte cause non come quelle che si iscrissero adesso, che in gran parte sono cause sommarie, o relative a semplici incidenti, ma che erano tutte cause formali e gravi, e che la Corte d'appello di Casale non aveva che una sezione e mezza, perchè l'altra fu sempre promiscua, e che pure ha trovato il modo di mettersi al corrente al segno che adesso non ha più bisogno di aiuto, io dico che la Corte di Torino può fare lo stesso, e sono persuaso che alla fine di quest'anno l'arretrato sarà intieramente cessato.

Di fatto ritenendosi che la Corte di Torino ha tre sezioni intieramente civili, e ne ha una promiscua, io sono convinto che quando alla fine dell'anno non avrà più di 800 e qualche causa, esse non possono essere più un arretrato per una Corte come questa. Dunque io persisto a credere che alla fine del trimestre l'onorevole signor ministro sarà egli stesso il primo a riconoscere che non c'è più la necessità di creare questa classe provvisoria.

Io non ho fatto nessuna proposizione, mi sono limitato a fare queste osservazioni, e poichè il signor ministro è disposto a ritardare la costituzione della classe sino al nuovo anno giuridico, io spero che a quell'epoca sarà interamente cessata la necessità della creazione d'una classe.

**PINELLI, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**PINELLI, relatore.** Prendo la parola per una semplice osservazione di fatto relativamente al calcolo fatto per parte

dell'onorevole preopinante sulla base delle cause che erano state spedite nel corso del primo trimestre dalla Corte d'appello di Torino. Se non erro, ha posto in considerazione che non si doveva solamente far calcolo delle cause le quali terminavano per sentenza, ma altresì di quelle che si toglievano dal ruolo per transazione o per altra causa qualunque che determinasse la cancellazione dal ruolo.

Io a questo riguardo mi limito semplicemente a richiamare all'attenzione dell'onorevole preopinante che il numero delle cause, sopra le quali si è istituita la disamina dell'ufficio centrale, è stato precisamente quello delle cause decise per sentenza. Quando si è parlato nel primo trimestre di cause spedite dalla Corte d'appello di Torino in numero di 649, si è fatto osservare che si trattava unicamente delle cause decise per sentenza definitiva od interlocutoria. Per formare poi il calcolo totale delle cause, le quali rimasero tolte dal ruolo, e per cui il numero delle iscritte a ruolo si trova ridotto a 1304 al 31 marzo, vi saranno senza dubbio da aggiungere a quelle 649 le cause che furono altrimenti tolte dal ruolo. Non si è entrato in questo particolare, essendosi creduto semplicemente necessario di notare la cifra definitiva; ma per quanto concerne il lavoro della Corte sia sempre che il numero delle cause, le quali sono state decise nel primo trimestre, somma a 649; cifra la quale certamente all'ufficio centrale sembrò una dimostrazione palpabile dello zelo col quale si è adoperata la Corte di Torino, emulando così quello che quelle Corti del regno hanno potuto dimostrare nella spedizione degli affari.

Dunque, sussistendo sempre il numero delle sentenze in quello di 649, non potendosi quindi prendere altra base per dedurre se sia sperabile la spedizione totale delle arretrate, non rimane escluso quel dubbio, che già dimostrava per sua parte l'onorevole signor ministro, che fosse indispensabile ricorrere, se non immediatamente, almeno al principio dell'anno giuridico, a quel provvedimento del quale si tratta. Ma su questo particolare non ommetterò ancora di far presente che la legge stessa in sé comprende questo margine di latitudine per valutare il momento in cui sia necessario ricorrere a questo provvedimento.

Vuolsi notare che l'articolo della legge, il quale precisamente determina il compito, dirò così, di questa classe provvisoria, come anche della sezione da instituirsi nei tribunali, nel progetto del Ministero portava che dovessero tali classi e sezioni occuparsi unicamente delle cause arretrate, esistenti al principio di gennaio del corrente anno, incominciando dalle più antiche. Si è poi corretta questa redazione e si è detto che dovranno tali classi e sezioni occuparsi esclusivamente delle cause civili arretrate al giorno in cui assumeranno rispettivamente le loro funzioni, osservando l'ordine d'iscrizione a ruolo.

Questa redazione, la quale è quella appunto che ottenne già il voto dell'altra Camera, lascia per conseguenza in facoltà del Ministero di far cominciare il servizio di questa classe nel momento che si riconoscerà più opportuno.

Del rimanente le osservazioni dell'onorevole preopinante, le quali hanno perfettamente l'assenso dell'ufficio centrale, in quanto che mettono in luce con quanta operosità si adoperarono le Corti del regno e la Corte di Casale in particolare a ben meritare dello Stato e del pubblico, non possono nemmeno scemare l'opportunità del provvedimento, il quale non riflette che in parte la spedizione degli affari pendenti avanti le Corti d'appello; giacché nello stesso tempo, e anzi si può dire principalmente, riflette quell'incaglio che era nato avanti ad alcuni tribunali, in cui si concentrò un nu-

mero più grande d'affari, incaglio che non è certamente sperabile di veder sparire così prontamente.

Quindi l'opportunità del provvedimento che venne proposto, e anzi la natura estremamente provvida di questa misura, la quale soddisfa ad uno dei bisogni maggiori dell'ordine sociale ed alla giusta aspettazione delle parti, i cui interessi non poco soffrirebbero qualora si protrasse indefinitamente la definizione di simili affari.

**DE FORESTA**, ministro di grazia e giustizia. Dopo le osservazioni fatte dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale poco mi rimane a dire intorno alle ultime osservazioni dell'onorevole senatore Cristiani.

Io ammetto che nel calcolo che ho fatto non ho comprese le cause cancellate dal ruolo in seguito a transazioni e recessi, e concederò che tenuto conto di questo ultimo fatto l'avanzo possa essere maggiore di 130 in tutto l'anno, lo sopporrò anche di 300 o 400 se si vuole. Sarà però sempre evidente che l'arretrato, senza un aiuto straordinario, non potrebbe farsi scomparire che in tre o quattro anni, quando anche la Corte potesse perdurare nello straordinario lavoro fatto in quest'anno.

Ora io domando al Senato se possa tollerarsi che le cause stiano tre o quattro anni aspettando la decisione dopo che sono state iscritte a ruolo. Un simile ritardo non sarebbe tollerabile né nell'interesse dei litiganti, né in quello delle finanze, cui sono dovuti gli emolumenti delle cause che giacciono indecise.

Del resto, io credo che sia perentoria l'osservazione dell'onorevole relatore. La classe temporaria non è creata che per spedire le cause che saranno arretrate all'epoca della sua attivazione, e cesserà di pien diritto appena sia scomparso l'arretrato. Quindi ove mai fossero per avverarsi le speranze dell'onorevole senatore Cristiani più prontamente cesserebbe il provvisorio provvedimento proposto dal Ministero e già approvato dalla Camera dei deputati.

Io spero dunque che il Senato vorrà approvare questo progetto tal quale è stato a lui sottoposto.

**PENSOLIO**. Prima che si passi all'approvazione di questa legge in quanto riguarda la classe provvisoria della Corte d'appello di Torino, io avrei una brevissima osservazione a fare.

La classe provvisoria non può inaugurarsi senza l'assistenza del Ministero pubblico. Il personale del Ministero pubblico civile è ristretto a sette sostituti; e per quanto grande sia il loro lavoro, e per quanto siano distinti per intelligenza e per zelo nel disimpegno delle loro funzioni (come ne fa testimonianza chi presiede o ha presieduto alle classi della Corte d'appello), pure non potranno reggere ad una classe che venisse novellamente inaugurata.

Io non trovo parola in questa legge la quale accenni al Ministero pubblico. Vero è che il signor ministro ha lasciato sperare che provvederebbe per un aumento di personale; pure mi fa pena che questo aumento di personale, per non essere portato dalla presente legge, debba essere un aumento di personale gratuito, cosa che probabilmente spiace allo stesso signor ministro, come dispiace a tutti quegli uomini distinti, i quali hanno già percorsa una lunga carriera, e sono obbligati a lavorare gratuitamente.

Ciò nullameno io non faccio proposta alcuna; solo prego l'onorevole signor ministro di tener conto della necessità nella quale si trova l'ufficio dell'avvocato generale, per cui non potrebbe assolutamente sopperire al servizio di una nuova classe senza l'aumento nel suo personale.

Poiché si entrò nelle cifre, citerò ancora io le cifre degli

affari che si spediscono dall'ufficio dell'avvocato generale; il confronto tra ciò che si faceva prima del Codice di procedura civile e ciò che si fa attualmente basterà a far vedere di quanto il lavoro sia aumentato.

Prima del Codice di procedura si spedivano 200 conclusioni su atti; ora nell'anno se ne spediscono 600, e prima e dopo del Codice di procedura vi è la spedizione di ricorsi in numero non minore mai dalle 1600 a 2000. Io chiedo se coll'aggiunta del servizio di una classe, temporaria bensì ma il di cui servizio bisogna però fare, si potrà andare avanti con questa proporzione di soli sette sostituiti, ai quali auguro sempre buona salute, ma che qualche volta però vanno soggetti anch'essi a malattie.

Io non faccio alcuna proposta, ma prego il signor ministro a voler pensare ad un aumento del personale sufficiente per l'ufficio che deve servire questa classe, e veda se non fosse anche opportuno che contemporaneamente si pensasse al servizio di un sostituto segretario e forse anche a qualche usciere.

**DE FORESTA**, ministro di grazia e giustizia. Io son ben lieto delle osservazioni che vennero fatte dall'onorevole senatore Persoglio. Giustizia per tutti. Dopo di aver reso il dovuto omaggio allo zelo ed all'operosità dei magistrati giudicanti, io sono fortunato di poter anche riconoscere eguale zelo, eguale operosità nei membri tutti del pubblico Ministero, i quali seguitano così l'esempio dell'egregio loro capo.

Io sono persuaso che, aumentando ancora di una classe la Corte d'appello di Torino, i membri attuali del pubblico Ministero potrebbero difficilmente supplire al maggior lavoro che loro incumberebbe; tanto più che debbo dichiarare schiettamente essere, a mio avviso, impossibile che possano spiegare un'attività e un zelo maggiore di quanto ne dimostrarono finora, e ad essi, io credo, non solo il Governo, ma il pubblico benanco rendono la dovuta giustizia, e non ha guari mi tornò caro di poterlo provare altrimenti che in parole.

Ma, se non ho fatto alcuna proposta, nel progetto che ho sottoposto all'approvazione del Senato, per l'aumento di alcuni membri al pubblico Ministero della Corte d'appello di Torino, si è perchè avvisai che non fosse perciò necessaria una disposizione di legge.

Quando la classe temporaria sarà istituita esaminerò, e mi sarà grato allora di consultare per ciò il capo del pubblico Ministero, quale aumento dovrà farsi al personale del pubblico Ministero di Torino, acciò possa soddisfare al maggiore servizio che deriverà dalla creazione della nuova classe; ma senza accrescimento di stipendio, e di ciò me ne duole sommaramente; tuttavia l'istesso motivo per cui io non ho creduto, per un provvedimento provvisorio, chiedere un aumento di spese per magistrati che dovranno far parte di quella classe temporaria, non potrei nemmeno farlo pel pubblico Ministero. Se si trattasse di un provvedimento definitivo, certo che il Governo non potrebbe e non dovrebbe nemmeno tollerare un servizio maggiore senza un corrispondente stipendio, nè un servizio gratuito; ma trattandosi di un provvedimento che deve essere temporaneo e mentre prossima è la nuova organizzazione giudiziaria, la quale nulla lascerà, a mio avviso, desiderare al pubblico Ministero, io confido che le persone, le quali saranno chiamate momentaneamente a quel posto, vi accorreranno anche gratuitamente colla speranza di trovare poi nella giustizia del Governo quel compenso che sarà loro dovuto.

**PERSOGLIO**. Ringrazio il signor ministro dell'assicurazione che ha dato al pubblico Ministero, e lo ringrazio anche a nome de' miei colleghi.

**PRESIDENTE**. Chi vuole chiusa la discussione generale si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggerò gli articoli separatamente per metterli ai voti.

« Art. 1. È istituita presso la Corte d'appello di Torino una classe temporaria, composta di cinque membri. »

(È approvato.)

« Art. È pure istituita presso i tribunali provinciali di Torino, Genova e Vercelli una sezione temporaria composta di tre giudici. »

(È approvato.)

« Art. 3. I consiglieri e giudici, di cui agli articoli precedenti, saranno rispettivamente scelti, mediante il loro consenso, fra i membri delle altre Corti e degli altri tribunali dove fossero disponibili senza pregiudizio del servizio, e conserveranno lo stipendio di cui sono attualmente provvisti.

« Potranno eziandio scegliersi fra i consiglieri o giudici in riposo od in aspettativa che prestassero la loro adesione.

« La presidenza della classe e delle sezioni spetterà al membro più anziano. »

(È approvato.)

« Art. 4. Nel caso di malattia o di altro legittimo impedimento di alcuno dei consiglieri o giudici, il primo presidente della Corte ed i presidenti dei tribunali deputeranno altri consiglieri o giudici della Corte o dei tribunali rispettivi. »

(È approvato.)

« Art. 5. La classe e le sezioni, di cui nei precedenti articoli, dovranno occuparsi esclusivamente delle cause civili arretrate al giorno in cui assumeranno rispettivamente le loro funzioni, osservando l'ordine d'iscrizione a ruolo. »

**CRISTIANI**. Domando la parola.

Mi permetterò di fare un eccitamento all'onorevole signor ministro, ed è semplicemente di sapere in qual modo porrà in pratica la disposizione di quest'articolo.

Esso dice che la classe provvisoria si occuperà esclusivamente delle cause civili arretrate al giorno in cui assumerà le funzioni. Ora io dimando quali saranno le cause che si considereranno arretrate al giorno in cui quella classe principierà le sue funzioni: forse quelle che saranno arretrate di 6 mesi, di 18 mesi, di un anno? Perchè partiamo dalla base che quando assumerà le sue operazioni, ci siano 1200 cause. Io credo che non vi saranno più mille cause; ma ammettiamo che ce ne siano mille fra tre classi a Torino, io suppongo in fatto che 800 cause siano il numero ordinario da spedirsi, e in ciò parto dalla base di quello che succede a Casale, dove una classe sola civile nel corso solo di un trimestre, stante la natura delle cause attualmente iscritte a ruolo, ne può spedire 300; mettiamo che non se ne spedisca che 250, dunque fra tre classi ed una promiscua nel corso di un trimestre si può spedire più di 800 cause, tenuto sempre conto nella spedizione di tutte le cause, cioè di quelle che sono cancellate da ruolo in seguito a recesso, in seguito a transazione, la qual cosa succede sempre. E a questo proposito mi permetterò di osservare che io non credo che il numero delle cancellazioni sul ruolo della Corte di Torino sia eccessivo, perchè confrontando il numero delle cancellazioni succedute in quel trimestre alla Corte di Torino con quelle che si sono cancellate a Casale in via ordinaria, senza che ci sia stato nessuna indagine, si vede che è precisamente proporzionale a quello di Casale.

Dunque io pongo come un fatto che nel corso di un trimestre le tre classi e la promiscua di Torino debbono spedire, cioè cancellare dai ruoli da 800 a 900 cause.

Ritengo che questo avvenga delle ordinarie, perchè quando una causa non sta che tre o quattro mesi ad essere decisa si può dire che la giustizia è spedita, perchè io vedo adesso a casa che si è perfettamente al corrente, che i procuratori quasi si lamentano che andiamo troppo presto: eppure non vediamo ancora che le cause di 4 o 5 mesi addietro. In ordine alle cause ordinarie che sono presentate alla Corte d'appello (precludo da quelle sommarie le quali prendono sempre il turno) quando si vogliono spedire in tre o quattro mesi, i procuratori e qualche volta gli avvocati non sono pronti e si aumentano quasi che si proceda con troppa rapidità.

Dunque, ripeto, io ritengo che il numero di 900 possa considerarsi come il numero di spedizione regolare. Da 900 a 1391 non ci è grande distanza: onde io mi persuado che nel corso di quest'anno si arriverà a questo limite di 900.

Ma io domanderò: quale sarà il segno da cui risulti che una causa è arretrata? Quando durerà più di sei mesi? Più di un anno? Più di due anni? Pongo infatti che nel numero di 1391 cause non ce ne sia forse nemmeno una la quale sia da più di un anno e mezzo iscritta sui ruoli di Torino.

Dunque non ci è più da temere quest'arretrato né di tre anni, né di due e nemmeno di uno. Ma domanderei una spiegazione sul modo in cui si vorrà regolare l'arretrato per fare alla classe provvisoria quelle cause che deve giudicare.

**PINELLI, relatore.** Domando la parola per dichiarare in qual senso l'ufficio centrale intenda l'applicazione di questo articolo. Pare che il caso si risolva in termini assai facilitando a quella pratica che è nota meglio che ad ogni altro all'onorevole preopinante Cristiani, e che riguarda la formazione dei ruoli delle classi.

È da ritenere innanzitutto che dall'essere questa classe temporaria deputata esclusivamente per la spedizione dell'arretrato non ne segue che le altre classi, ossia le classi ordinarie, siano escluse dal conoscere di quelle cause che si trovino iscritte a ruolo. Per determinare poi quali saranno le cause devolute alla classe temporaria conviene che ciascuna delle altre classi abbia per un trimestre, o per quel tal limite di tempo a cui può ascendere la previsione della spedizione, il suo proprio ruolo fornito: quando saranno compiuti questi ruoli, e che nonostante questa formazione dei ruoli sopravanzasse un numero tale di cause per cui si debba scorgere che bisognerebbe aspettare al di là di un trimestre od altro limite di tempo convenzionale per spedirle, si farà luogo all'applicazione di quest'articolo che agli occhi dell'ufficio centrale dovrà sempre verificarsi.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Alle osservazioni già fatte dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale aggiungerò ancora poche parole. Io credo che la spiegazione desiderata dall'onorevole senatore Cristiani trovisi nell'articolo stesso, e per maggiore intelligenza comincerò ad osservare che la legge dichiara che la classe temporaria quale viene creata dovrà occuparsi esclusivamente delle cause arretrate; essa non avrebbe mandato per decidere le altre cause; essa però non spoglia le altre sezioni, le altre classi già esistenti, del diritto, anzi, dirò meglio del dovere di spedire le cause iscritte al ruolo, ancorchè trattisi di quelle già arretrate.

Ciò ritenuto e riflettendo che nell'articolo stesso è detto che la classe temporaria dovrà attendere esclusivamente alla definizione delle cause arretrate, secondo l'ordine della loro iscrizione, ecco come sarà attuata questa parte della legge. Quando la classe temporaria assumerà le sue funzioni dovrà cominciare a spedire le cause che indubitatamente a senso

anche dell'onorevole senatore Cristiani saranno arretrate, perchè attendono di essere condotte a termine da un certo tempo, che egli crede al più di un anno e mezzo, ed io suppongo di due e forse anche di più anni; potrà essere da tale classe spedita la prima delle 1391 cause che attualmente attendono una decisione, quindi la seconda e la terza e via via sino a quelle che saranno state iscritte alla vigilia del giorno medesimo in cui essa venne stabilita, se mai accadesse che le classi attualmente esistenti non avessero potuto ultimare alcune delle cause che vennero iscritte a ruolo la vigilia stessa dell'attuazione della nuova classe temporaria; nè sarà essa disciolta prima che tutte siano condotte a compimento.

Quindi io credo che questa spiegazione potrà essere sufficiente ad eliminare qualunque dubbio che avesse potuto sorgere nell'animo dell'onorevole preopinante.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 5.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

• Art. 6. Tanto la classe quanto le sezioni suddette rimarranno di pieno diritto soppresse appena spedite le cause contemplate nell'articolo precedente. »

**CRISTIANI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**CRISTIANI.** Troverà forse il Senato che è un'insistenza da parte mia il prendere di bel nuovo la parola sopra questa materia; ma il mio intendimento non è altro che quello di chiarire le cose.

Ho domandata all'occasione dell'articolo precedente una spiegazione, e confesso apertamente che quella datami sia dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale, sia dal signor ministro, non mi ha bastantemente soddisfatto.

Io aveva chiesto in modo esplicito e chiaro, che cosa si intendesse per cause arretrate; domandai pure se il ministro aveva fissato un limite, di modo che si avessero a considerare come cause arretrate quelle che fossero state portate alla decisione della Corte d'appello di Torino, per esempio, da un anno a questa parte, od anche da soli sei mesi; ma a questo non mi si è data una risposta.

Io credo che sia necessario di fissare questo punto per l'applicazione dell'ultimo articolo della legge, perchè diversamente la classe provvisoria diventerebbe una classe definitiva, se al momento in cui essa entra in attività non se le dà un numero determinato di cause iscritte a ruolo, onde farsi palese la convenienza di fissare un limite.

Facciasi in guisa che al momento in cui entrerà in attività la classe temporaria sappia che le cause che datano da quel giorno, o da un anno anteriormente, si reputano cause arretrate, e che tutte le altre non debbono entrare in questo novero, e spettano al ruolo delle classi già esistenti.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io credeva d'aver sufficientemente spiegato che considero per cause arretrate, delle quali potrà occuparsi la classe temporaria, tutte quelle che saranno iscritte a ruolo il giorno in cui la medesima verrà in esercizio. Mi pare che la cosa non possa più ammettere dubbio, e spieghi abbastanza di quali cause essa dovrà occuparsi.

Io diceva: si comincerà dalla prima, dalla più antica, e le altre classi continueranno a spedire quelle nuovamente iscritte a ruolo, e se ne rimarrà alcuna di quelle che lo furono anche alla vigilia del giorno in cui la classe temporaria sarà costituita, essa avrà il mandato di poterla ultimare.

**PINELLI, relatore.** Pare che le osservazioni dell'onorevole senatore Cristiani tendano sostanzialmente a questo, che non si possa considerare una causa arretrata per la semplice

iscrizione a ruolo, ma che per ritenerla come causa in ritardo, e di cui debba occuparsi la classe, si debba avere in mente un certo limite, dal momento che non è determinato dalla legge. Questo mi pare sia il senso delle osservazioni dell'onorevole senatore Cristiani, il quale inoltre desidererebbe che fosse ben dichiarato quel limite, passato il quale si debba considerare una causa come in ritardo. Le osservazioni per contro che fece l'onorevole ministro sembrerebbero estendere le attribuzioni della classe in un modo che verrebbe in certo senso a togliere alle classi ordinarie il lavoro, e l'attribuzione della spedizione delle cause tutte, che si trovano a ruolo da quel dato giorno, in cui è stata creata la classe. Pare invece che il senso della frase, in cui sta scritto che « la classe e la sezione di cui nei precedenti articoli dovranno occuparsi esclusivamente delle cause civili arretrate, non sia quella di interdire assolutamente alle altre classi della Corte la spedizione di qualunque delle cause, che possono trovarsi iscritte a ruolo, e che non debba riferirsi questa parola *esclusivamente* che alla classe provvisoria, alla quale veramente non è dato altro mandato che questo. Deducendo un'ulterior conseguenza da questo principio, che io credo sarà di buon grado ammessa anche dall'onorevole senatore Cristiani, ne conseguirebbe che il modo poi di attivazione della classe sarebbe lasciato alle circostanze, dalle quali solo può emergere quale sia effettivamente il numero delle cause che siano per rimanere in ritardo. L'onorevole senatore Cristiani dice: si potrebbe fissare un limite di tempo dal quale si debba partire per desumere quali siano le cause in ritardo. Senza dubbio ciò potrebbe farsi; ma sarebbe poi provvido? Io ne dubito alquanto. Se si indicasse un punto fisso di tempo non potrebbe succedere che le cause le quali al momento dell'attivazione della classe si trovassero iscritte da quel limite di tempo, si trovassero ridotte già ad un numero troppo scarso per occupare di esse esclusivamente la classe?

Questa considerazione mi pare che si può ritenere come una ragione evidente per cui non si può anticipatamente determinare quel punto dal quale si debba partire per determinare le attribuzioni della classe provvisoria.

Invece se si ritiene che questa classe provvisoria non può spedire altre cause, ma che soltanto nell'attivazione della classe medesima si verrà a determinare quale sia quel punto da cui cominceranno ad esserle deferite, quale sarà quel punto del ruolo da cui si partirà, si avrà soddisfatto allo scopo della legge, ed adempiuto più efficacemente al suo fine, il quale è semplicemente di ottenere assicurata la spedizione delle cause che sono veramente arretrate; ma il definire anticipatamente l'epoca di queste attribuzioni, sia questo il momento dell'attivazione della classe, sia un altro limite di tempo qualunque, sembra che potrebbe portare con sé degli inconvenienti.

Quindi l'ufficio centrale crederebbe che sopra questo punto si debba lasciare una certa latitudine, e lasciar campo a quelle ulteriori comunicazioni che potranno aver luogo tra il capo della Corte ed il signor ministro, onde fare determinare precisamente con decreto reale da quale punto dovrà cominciare la spedizione delle cause attribuite alla classe provvisoria.

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Io sono d'accordo coll'onorevole signor relatore che la legge nei termini nei quali è proposta limita bensì il mandato della classe temporaria, ma non toglie cosa alcuna alla giurisdizione che hanno le classi attuali che continueranno ad essere competenti per decidere le cause iscritte a ruolo, anche prima che essa venga attivata.

Ciò posto, io per verità non saprei come possa essere necessario di fissare un termine qualunque per determinare il mandato della classe temporaria oltre quello che è fissato nella legge. Credo che l'espressione cause arretrate esprima abbastanza che la classe temporaria potrà decidere tutte le cause iscritte a ruolo prima dell'attivazione della medesima.

Si diceva: ma non si considerano cause arretrate che quelle che sono in ritardo di uno, due o tre mesi. Io non posso essere di quest'avviso. Credo che le cause che sono iscritte a ruolo e non decise da vari mesi, da anni, formano un arretrato lamentevole, doloroso; ma le cause iscritte a ruolo la vigilia del giorno in cui la classe si riunisce per giudicare sono cause arretrate, sono cause iscritte a ruolo retro, iscritte a ruolo prima di quel giorno stesso. Quindi quando noi abbiamo detto che la classe temporaria potrà occuparsi delle cause arretrate all'epoca in cui assumerà le sue funzioni, abbiamo spiegato abbastanza che essa dovrà giudicare le cause iscritte a ruolo la vigilia di quel giorno stesso, e che non saranno spedite dalle classi attuali. Perciò non mi pare che possa sorgere dubbio sull'intelligenza della legge, e non parmi nemmeno che vi siano altri provvedimenti da adottare, tranne l'esecuzione della legge stessa nei termini nei quali è proposta.

**PRESIDENTE.** Chi approva l'articolo ultimo voglia sorgere.

(È approvato.)

Prima di procedere all'appello nominale per lo squittinio segreto di questa legge, farò presente al Senato che rimangono ancora due altri progetti di legge posti all'ordine del giorno, quello cioè per un assegnamento di aspettativa agli attuali, e quello pella facoltà fatta alla divisione amministrativa di Genova di eccedere nel 1856 il limite ordinario della loro sovrimposta.

Penso che il Senato vorrà, non ostante l'ora tarda, dar corso a queste due leggi, dopo aver votato il presente progetto, e perciò prego i signori senatori a non allontanarsi dalla sala, perchè non venga a mancare il numero legale per la votazione.

Prego i signori segretari di fare l'appello nominale.

(Il segretario Quarelli fa l'appello nominale.)

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . .	56
Voti favorevoli . . . . .	52
Voti contrari . . . . .	4

(Il Senato adotta.)

**DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER FACOLTÀ ALLA DIVISIONE AMMINISTRATIVA DI GENOVA ED ALLE PROVINCE CHE LA COMPONGONO DI ECCEDERE NEL 1856 IL LIMITE ORDINARIO DELLA RISPETTIVA LORO SOVRIMPOSTA.**

**PRESIDENTE.** Metterò ora immediatamente in discussione il progetto di legge che reca facoltà alla divisione amministrativa di Genova di eccedere il limite della sovrimposta pel 1856. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1048.)

« *Articolo unico.* La divisione amministrativa di Genova e le provincie di Genova, Novi, Chiavari e Levante sono autorizzate a ripartire una sovrimposta di lire 727,881 57 la prima; di lire 69,610 02 la seconda; di lire 9047 79 la terza;

di lire 14,886 38 la quarta, e di lire 9602 la quinta, per coprire le rispettive loro spese dell'esercizio 1856. »

**PLEZZA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il senatore Plezza ha la parola.

**PLEZZA.** Vorrei domandare al Ministero una spiegazione.

Mi ha fatto senso il leggere nei motivi della relazione del Ministero, che precede il progetto in discussione, che la divisione di Genova e le provincie che la compongono, aggravate di maggior spesa in seguito della nuova classificazione delle strade, furono alleggerite di quest'aggravio portandole a 92,821 lire e 64 centesimi il sussidio. Poi seguono le considerazioni del Ministero in questo modo :

« Coi ridotto l'onere non può ravvisarsi esorbitante, conciossiachè rappresenti in via di approssimazione 50 centesimi addizionali, mentre in alcune provincie i centesimi aggiunti ai tributi diretti in favore di se stesse, e delle divisioni di cui fanno parte, sono poco meno che doppi in numero, ed anche la media generale della sovrimposta di tutte le provincie dello Stato supera in gravezza relativa quella da cui saranno colpite le provincie componenti l'associazione divisionale di Genova. »

Desidererei, ripeto, di sentire dal Ministero perchè le lire 92,821 64 di sussidio, non le ha date a quelle provincie che pagano 60 centesimi di sovrimposta, a vece di darle a quelle che ne pagano solamente 50.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole senatore di volere osservare (quantunque non tocchi propriamente al presidente di far quest'avvertenza), che nella relazione si dice che l'onere venne diminuito di 92 mila lire, ma non per sussidio...

**DE FORESTA ministro di grazia e giustizia.** Pare che l'onorevole preopinante desideri gli venga spiegato perchè sussidi non siano accordati in proporzione della spesa cui le divisioni soccombono per il mantenimento delle strade. Il sussidio è determinato in ragione del bisogno derivante dalle opere nuove che sono fatte e che il Governo crede di dover incoraggiare con questi sussidi; quindi dalla dimostrazione che fu fatta dall'onorevole preopinante mi pare che non ne derivi che possa il Ministero essere rimproverato del non avere accordato alla divisione amministrativa di Torino un sussidio in proporzione maggiore.

**PLEZZA.** (Interrompendo) Se non è sussidio, se è stato una riduzione della spesa a favore di questa provincia, in tal caso non ho più nulla a dire, ma ove fosse un sussidio, allora osserverò che, a mio avviso, meritano maggiori sussidi quelle provincie che pagano 60 centesimi e non quelle che ne pagano solamente 50.

**FALCOCAPA, ministro dei lavori pubblici.** Veramente non si era ben compresa la sua osservazione; giacchè non è il caso qui di sussidio.

**PLEZZA.** Nella relazione si dice che il Ministero ebbe la soddisfazione di scemare la deficienza.

**FALCOCAPA, ministro dei lavori pubblici.** (Interrompendo) L'avranno avuta questa soddisfazione le provincie, perchè avranno diminuita la spesa, ma non certamente per sussidio, perchè non si hanno che 200 mila lire di sussidio da distribuire a tutte le provincie.

Io credo che la distribuzione fatta alla provincia di Torino non arrivasse a sedici o diciotto mila lire.

**PLEZZA.** Non essendo un sussidio, non mi resta più alcuna osservazione a fare.

**CACCIA.** Farò soltanto osservare che nella relazione del Ministero ed in quella dell'ufficio centrale non vi è cenno nessuno, anzi non si può neppur supporre che nella medesima si sia voluto alludere ai sussidi che vengono accordati

dal Governo; si è detto unicamente che il Ministero volendo procurare di alleggerire i pesi di cui sono aggravate le provincie, ha cercato di far tutte le riduzioni possibili, e queste giunsero alla somma di lire 92 mila.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo di cui si compone la legge. (Vedi sopra) Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ASSEGNAMENTI DI ASPETTATIVA AI CESSATI ATTUARI NON PROVVISI D'IMPIEGO.**

**PRESIDENTE.** Do lettura del progetto di legge per gli assegnamenti di aspettativa agli attuari. (Vedi vol. Documenti, pag. 1047.)

Non chiedendosi la parola rileggo gli articoli e li metto ai voti.

« Art. 1. È autorizzata la concessione d'un trattenimento d'aspettativa a cominciare dal 1° del corrente anno a favore degli attuari presso i già magistrati ed ora Corti d'appello e presso alcuni tribunali provinciali di Sardegna, stati soppressi coll'attuazione del nuovo Codice di procedura civile, e non provvisi d'altro impiego. »

(È approvato.)

« Art. 2. I detti trattenimenti non potranno superare le lire 1000, nè essere inferiori alle lire 500. »

(È approvato.)

« Art. 3. Sarà aggiunta una maggior somma di lire 20,000 alla categoria 19, Impiegati fuori pianta ed in aspettativa del bilancio del Ministero di giustizia del 1856 e 1857. »

(È approvato.)

Si trova ora esaurito l'ordine del giorno. Non essendovi altre relazioni in pronto, la Presidenza convocherà i senatori a domicilio tosto che ve ne saranno.

Intanto essendosi presentati oggi quattro progetti di legge, prego i signori senatori di voler intervenire negli uffici per dar corso ai medesimi.

Uno di essi, quello relativo alle modificazioni della tariffa doganale, deve di sua natura essere trasmesso alla Commissione di finanze.

Se non vi è osservazione in contrario, ne sarà fatta la trasmissione.

Ora si procede all'appello nominale per lo squittinio delle due leggi votate.

(Il segretario Quarelli fa l'appello nominale.)

**Risultamento della votazione :**

Per la legge portante facoltà alla divisione amministrativa di Genova, ed a tutte le provincie che la compongono, di eccedere nel 1856 il limite ordinario della sovrimposta :

Votanti . . . . .	85
Voti favorevoli . . . . .	80
Voti contrari . . . . .	5

(Il Senato adotta.)

Per la legge portante gli assegnamenti d'aspettativa agli attuari :

Votanti . . . . .	85
Voti favorevoli . . . . .	85

(Il Senato adotta all'unanimità.)

La seduta è levata alle ore 5.